

**I RIFLESSI DELLA RIFORMA BRUNETTA**

# Sulla mobilità dei prof l'ombra della nullità

*Non valide eventuali clausole contrattuali difformi dal decreto 150*

**DI CARLO FORTE**

**I**l tavolo negoziale di istituto potrà definire la disciplina delle precedenze per l'assegnazione dei docenti agli spezzoni di cattedra esterni. Ma i contraenti avranno le mani legate. Perché il decreto Brunetta dispone la nullità delle clausole difformi da quelle già in vigore. È quanto si evince da una modifica introdotta nel contratto sulla mobilità di quest'anno. La nuova disposizione è contenuta nell'articolo 18 dell'accordo. Essa prevede in primo luogo che, nel caso intervenga una contrazione di ore, il docente da assegnare alla cattedra oraria esterna debba essere quello collocato in ultima posizione nella graduatoria di istituto. E fin qui nulla di nuovo, perché la graduatoria di istituto viene compilata applicando la tabella di valutazione dei titoli concernente la mobilità d'ufficio. E cioè applicando le regole contenute nel contratto integrativo nazionale sulla mobilità, che recepisce la disciplina delle precedenze così come contenuta negli accordi degli altri anni, salvo qualche precisazione per quanto riguarda le disposizioni esecutive. Il problema nasce, invece, se vi sono più docenti che chiedono di essere assegnati alla cattedra oraria esterna. Nel qual caso «la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto». E ciò genera la

necessità di sciogliere nodi di non poco conto a causa della particolare natura delle disposizioni di legge che regolano la disciplina delle precedenze. Si tratta infatti di disposizioni imperative di legge. Di per sé indelegabili. Che però potevano essere applicate con una certa elasticità fino a quando è rimasta in vigore la vecchia stesura dell'articolo 2 del decreto legislativo 165/2009. Che consentiva ai contratti di derogare le disposizioni di legge offrendo alle parti un certo margine di manovra. Che oltre tutto è stato sempre gestito in sede di contrattazione nazionale e che non ha mai dato luogo a interventi della giurisprudenza in tema di legittimità. Con l'avvento della legge 15/2009, invece, l'articolo del decreto legislativo 165/2001 che conferiva il potere di deroga ai contratti, è stato praticamente cancellato. Fatte salve le deroghe introdotte fino al momento in cui è entrata in vigore la legge che ha disposto la modifica di questa disposizione. E a sgombrare il campo dagli equivoci è intervenuto anche il decreto legislativo 150/2009: il decreto di attuazione

della legge 15. Che ha definito gli effetti del nuovo regime. Effetti che comportano la nullità delle clausole negoziali difformi dalle norme di legge e l'automatica sostituzione di queste con le disposizioni di legge medesime. In altre parole, se la Rsu e il dirigente scolastico di una scuola dovessero introdurre norme diverse da quelle che già ci sono, il risultato sarebbe quello della nullità di queste nuove pattuizioni che verrebbero sostituite di diritto dalle norme di legge già in vigore. Che peraltro sono ben più restrittive del regime previsto dalla contrattazione nazionale. Si pensi per esempio al regime della esclusività dell'assistenza del disabile, che non considera assorbente il requisito della convivenza. Per non parlare della sicura soccombenza dell'amministrazione in tutti i giudizi dove dovesse essere impugnata una clausola difforme. Ciò non vuol dire che il tavolo negoziale di istituto non abbia titolo a farsi carico della disciplina delle precedenze. A patto però che si limiti a fare copia e incolla dal contratto nazionale.

—© Riproduzione riservata—



**Renato Brunetta**

